



Regolamento di polizia mortuaria e del cimitero del Comune di Personico

CAMPO DI APPLICAZIONE	2
Art. 1 – Amministrazione e sorveglianza.....	2
COMPITI DEL COMUNE	2
Art. 2 - Compiti del Comune.....	2
SEPOLTURE	2
Art. 3 – Diritto alla sepoltura	2
Art. 4 – Norme per la sepoltura	2
Art. 5 – Posti per la sepoltura	2
Art. 6 – Descrizione pianta cimitero e piano delle sepolture	3
CONCESSIONI DI SEPOLTURA	3
Art. 7 – Concessioni per la sepoltura.....	3
Art. 8 – Rinnovo.....	3
Art. 9 – Rinuncia di concessione	3
NORME PER L’INUMAZIONE	4
Art. 10 – Autorizzazione per l’inumazione.....	4
Art. 11 – Inumazioni	4
Art. 12 – Dimensioni delle fosse	4
Art. 13 – Distanza delle fosse	4
NORME PER LE ESUMAZIONI.....	5
Art. 14 – Esumazione ordinaria.....	5
Art. 15 – Esumazione straordinaria	5
Art. 16 – Stato di abbandono delle tombe di famiglia	5
CAMERA MORTUARIA	5
Art. 17 – Camera mortuaria.....	5
NORME DI POLIZIA	6
Art. 18 – Orario d’apertura	6
Art. 19 – Divieto di ingresso e contegno	6
Art. 20 – Ordine e pulizia.....	6
Art. 21 – Muri di cinta	6
NORME DI EDILIZIA	6
Art. 22 – Approvazione progetti e norme per i ricordi funebri	6
Art. 23 – Campi comuni.....	6
Art. 24 – Dimensioni per lapidi e monumenti per tombe di famiglia	6
Art. 25 – Lavori nel cimitero	6
Art. 26 – Chiusura loculi e iscrizioni	6
Art. 27 – Obblighi per la costruzione.....	7
Art. 28 – Posa lapidi e monumenti contro il muro di cinta.....	7
Art. 29 – Sgombero residui di opere	7
Art. 30 – Lapidi e monumenti rimossi.....	7
Art. 31 – Manutenzione lapidi monumenti e tombe.....	7
Art. 32 – Responsabilità per danni	7
Art. 33 – Piantagioni private, delimitazione delle tombe, vasi.....	7
DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE	7
Art. 34 – Penalità per danni.....	7
Art. 35 – Leggi cantonali	7
Art. 36 – Entrata in vigore.....	7
TASSE DI SEPOLTURA	8
I. Campi comuni	8
II. Tombe di famiglia	8
III. Loculi per urne cinerarie ed ossa	8
IV. Sistemazione lapidi o monumenti rimossi nell’apposita area	8
V. Tasse di concessione	8
ALLEGATO	8
Pianta del cimitero.....	



Regolamento di polizia mortuaria e del cimitero del Comune di Personico

Il Consiglio comunale di Personico

visto l'articolo no. 162 del Regolamento comunale
visto il messaggio municipale no. 8 del 1 ottobre 2008

decreta

CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Amministrazione e sorveglianza

¹ La polizia mortuaria in genere, l'amministrazione e la manutenzione del Cimitero sono di competenza del Municipio che si avvale della collaborazione della popolazione, riservate le attribuzioni del medico delegato e dell'autorità cantonale.

COMPITI DEL COMUNE

Art. 2 - Compiti del Comune

Il Municipio, con il proprio personale cura:

- la manutenzione del cimitero per quanto è di competenza del Comune;
- l'ordine;
- il disciplinamento e l'osservanza dei diritti e degli obblighi derivanti ai privati dalle concessioni;
- la tenuta dei registri delle tumulazioni e delle esumazioni, ecc.

SEPOLTURE

Art. 3 – Diritto alla sepoltura

Nel Cimitero sono accolte le salme, le ceneri, le ossa:

- a) delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque fosse in vita il loro domicilio;
- b) delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso il loro domicilio legale;
- c) delle persone attinenti del Comune;
- d) delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma fruente del diritto ad una sepoltura in tomba di famiglia nel Cimitero del Comune stesso.

Art. 4 – Norme per la sepoltura

La sepoltura può avvenire:

- a) mediante inumazione (in terra vegetale) della salma, delle ceneri o delle ossa;
- b) mediante inserimento in loculi delle ceneri;
- c) mediante inumazione in sepolcreti della salma, delle ceneri o delle ossa.

Nessuna sepoltura può aver luogo senza l'autorizzazione del Municipio e prima che sia trascorso il tempo indicato dal medico sull'attestato di morte, ritenuto un minimo di 24 ore dal decesso.

Art. 5 – Posti per la sepoltura

Il terreno per le sepolture è suddiviso:

- a) posti temporanei e precisamente campi di sepoltura comuni;
- b) posti a tempo determinato:
 - parcelle per tombe a sepolcreti
 - parcelle per tombe in terra
 - loculi per ossa e ceneri



Art. 6 - Descrizione pianta cimitero e piano delle sepolture

¹ La designazione dei posti di sepoltura e dei loculi per ceneri e ossa, è stabilita in base alla pianta del Cimitero allegata al regolamento che prevede i seguenti spazi:

- a) Campi comuni: lettere A, B, O, P, Q
- b) Tombe di famiglia in terra vegetale: lettere E, D (il settore C è momentaneamente bloccato in vista della realizzazione di una rampa d'accesso al cimitero vecchio per i disabili)
- c) Tombe di famiglia in sepolcreti: lettere F, G, H
- d) Loculi: lettere I, L, M, N

² Il Municipio tiene aggiornato il piano progressivo delle inumazioni. L'ordine di sepoltura è stabilito come segue:

- a) Nei campi per tombe comuni: dapprima nel campo A, indi nel campo B e successivamente nei campi O, P e Q dell'ala nuova. Le sepolture avvengono in modo regolare e susseguente. Ogni settore dovrà essere completamente occupato prima di passare a quello seguente.
- b) Tombe di famiglia in terra vegetale: i posti vengono assegnati a libera scelta fra quelli ancora disponibili.
- c) Tombe di famiglia in sepolcreti: i posti vengono assegnati a libera scelta fra quelli ancora disponibili, tuttavia non potrà essere utilizzato il settore H prima che siano completati i settori F e G. Le sepolture avvengono in modo regolare e susseguente.
- d) Loculi per ceneri ed ossa: i posti vengono assegnati a libera scelta fra quelli ancora disponibili. È possibile la riservazione di loculi, a condizione che sia versata la tassa dovuta.
- e) I loculi all'interno della cappella possono essere adibiti unicamente al deposito di urne cinerarie; quelli all'esterno, sulla destra dell'entrata, possono essere adibiti ad ossari ed urne cinerarie.

CONCESSIONI DI SEPOLTURA

Art. 7 – Concessioni per la sepoltura

- a) Posti temporanei: la concessione ha una durata ventennale, non rinnovabile. La sepoltura potrà essere lasciata a disposizione fintanto che dovrà essere occupata per effetto della normale rotazione.
- b) Posti a tempo determinato: la concessione ha una durata di cinquanta anni, rinnovabile una sola volta.

Art. 8 – Rinnovo

¹ Tre mesi prima della scadenza di una concessione il Municipio ne avverte, per raccomandata, i prossimi parenti conosciuti assegnando un termine perentorio di 30 giorni per chiedere il rinnovo.

² Se non fosse possibile recapitare l'avviso ad un prossimo parente si procederà ad una pubblicazione all'albo comunale e nel Foglio ufficiale.

³ E' data pure facoltà di trasferire le ossa o le ceneri in un'altra tomba o loculo, ritenuto il consenso scritto degli interessati. Le ossa reclamate e riposte in altre fosse, dovranno essere rinchiuse in casse di legno piombate e collocate alla profondità di almeno un metro. Il lavoro è a carico degli interessati.

Art. 9 – Rinuncia di concessione

¹ Nel caso in cui il rinnovo di una concessione non fosse chiesto, oppure in caso di decadenza della concessione per altri motivi, il Municipio è libero di disporre della sepoltura.

² Le ossa o le ceneri saranno allora deposte nell'apposito ossario / cinerario comune o inumate a profondità maggiore.

⁴ Le cordone, monumenti, ricordi funebri, ecc. che non fossero rivendicati e asportati entro un congruo termine diventano di proprietà del Comune che ne potrà liberamente disporre.

⁵ Nel caso di rinuncia a una particella o a una cella, il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso dell'importo pagato.



NORME PER L'INUMAZIONE

Art. 10 – Autorizzazione per l'inumazione

- ¹ Nessuna salma o resti di salma potranno essere inumati nel cimitero senza l'autorizzazione del Municipio.
- ² La concessione di una sepoltura privata (tombe di famiglia e loculi) è rilasciata dal Municipio su istanza scritta e firmata dal richiedente, sulla quale deve essere indicato il genere della sepoltura domandata, nonché il nome e cognome del defunto che viene inumato o della famiglia cui devesi accordare la concessione.
- ³ La domanda di concessione dovrà indicare nel contempo il nome del rappresentante, cui il Municipio possa rivolgersi per tutto quanto concerne i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione.

Art. 11 - Inumazioni

- ¹ Tutte le inumazioni devono essere eseguite di giorno;
- ² Un feretro dovrà contenere solo una salma. Solo la madre ed il neonato, morti al momento del parto, potranno essere chiusi nello stesso feretro;
- ³ Nei sepolcreti possono essere inumate tre salme e/o più urne cinerarie;
- ⁴ Nelle tombe in terra vegetale può essere inumata una sola salma, salvo eccezione prevista al punto 2, e più urne cinerarie;
- ⁵ Per le tumulazioni nelle tombe comuni e di famiglia in terra vegetale, è d'obbligo l'uso della cassa di legno dolce. L'uso di casse di legno duro, metalliche o di qualsiasi altro materiale di difficile decomposizione è vietato;
- ⁶ Sono invece obbligatorie le casse metalliche sigillate, per le inumazioni nelle tombe a sepolcreti;
- ⁷ Le urne cinerarie, ermeticamente chiuse, dovranno contenere solo le ceneri di una salma e potranno essere depositate anche nelle fosse e nelle tombe. Quelle da collocare negli appositi loculi dovranno portare l'indicazione del nome del defunto. Nei loculi è data la possibilità di deporre più urne, ma al massimo tre;
- ⁸ Per le salme provenienti da fuori Cantone, rinchiuse in casse metalliche o di legno duro e che devono essere sepolte in posti temporanei o in tombe di famiglia in terra vegetale, dovrà essere effettuata la sostituzione della cassa
- ⁹ Il Municipio si riserva il controllo per mezzo di un suo incaricato.

Art. 12 - Dimensioni delle fosse

Le fosse nei campi comuni e nelle tombe di famiglia in terra vegetale devono avere le seguenti dimensioni:

- a) per adulti: ml 1,80 di lunghezza, ml 0,80 di larghezza e ml. 1,80 di profondità;
- b) per bambini: ml. 1,50 di lunghezza, ml 0,60 di larghezza e ml.1,80 di profondità;
- c) per bambini fino all'età di 4 anni:ml. 1,00 di lunghezza, ml 0,60 di larghezza e ml.1,50 di profondità;

Art. 13 - Distanza delle fosse

La distanza dalle fosse contigue è di ml. 0,40.



NORME PER LE ESUMAZIONI

Art. 14 - Esumazione ordinaria

¹ Alla scadenza delle concessioni, il Comune può procedere all'esumazione o spurgo dei resti, a seconda delle necessità per far posto a nuove inumazioni.

Sarà ossequiata la procedura prevista dalla Legge sanitaria e dal regolamento sulla polizia mortuaria.

² Un posto a tempo determinato, la cui salma o resti di salma vengono esumati e collocati in altra sepoltura, ritorna di proprietà del Comune, senza retrocessione della tassa pagata.

Art. 15 - Esumazione straordinaria

Le esumazioni straordinarie sono quelle eseguite:

- a) per ordine dell'Autorità giudiziaria;
- b) per la sistemazione del cimitero;
- c) dietro richiesta, motivata, dei familiari.

Salvo il caso di cui alla lett. a) nessuna salma può essere esumata prima che siano trascorsi venti anni dall'inumazione, senza il consenso dell'Autorità cantonale competente.

Le esumazioni consentite prima di questo periodo saranno fatte alla presenza del medico delegato e di un rappresentante del Municipio.

Tutte le spese relative alle esumazioni straordinarie sono a carico dei congiunti che ne fanno richiesta (lettera c).

Art. 16 - Stato di abbandono delle tombe di famiglia

Se una tomba di famiglia, il cui ultimo membro è inumato da almeno 25 anni, si trova in uno stato di evidente abbandono e di deperimento, ritorna a disposizione del Comune se nessuno provvede alla manutenzione, rivendicandone il diritto di concessione.

CAMERA MORTUARIA

Art. 17 - Camera mortuaria

¹ Nella camera mortuaria sono provvisoriamente deposte le salme:

- a) che non sono trattenute nell'abitazione sino al funerale; in ogni caso per speciali motivi d'igiene;
- b) che, a seguito di incidente, non possono essere subito ricoverate altrove;
- c) di ignoti, di cui si debba procedere al riconoscimento;
- d) di morti fuori la giurisdizione comunale, la cui tumulazione nel cimitero richiede il cambiamento della cassa;
- e) di salme che richiedono osservazioni o indagini necroscopiche.

² La camera mortuaria può essere adibita a sala per autopsie.

³ Tutte le spese inerenti: trasporti, pulizie e disinfezione della sala, assistenza del medico delegato e del personale comunale, come pure la sostituzione della cassa, ecc. sono a carico della famiglia del defunto.



NORME DI POLIZIA

Art. 18 - Orario d'apertura

L'orario di apertura del cimitero, è fissato dal Municipio, secondo le stagioni e le circostanze.

Art. 19 - Divieto di ingresso e contegno

¹ Di regola è vietato l'ingresso nel cimitero ai ragazzi non accompagnati.

² L'entrata con animali e veicoli è vietata, come pure qualsiasi atto o contegno indecoroso.

³ Per accedere alle tombe si dovrà evitare di calpestare i tumuli, anche se abbandonati, usando i viali laterali e i vialetti.

Art. 20 - Ordine e pulizia

Il riordino e la manutenzione delle tombe è compito morale della popolazione. E' severamente vietato sporcare le adiacenze dei campi e del muro perimetrale con cascami di fiori e materiale proveniente dal riassetto delle tombe.

Il pubblico deve far capo ai raccoglitori.

Art. 21 - Muri di cinta

Nessun proprietario di terreno adiacente il Cimitero potrà depositare materiale di qualsiasi natura contro il muro di cinta; è pure proibito lasciare crescere piante che possono causare danni oppure invadere l'area del cimitero.

NORME DI EDILIZIA

Art. 22 - Approvazione progetti e norme per i ricordi funebri

Per la costruzione di tombe, la posa di lapidi o ricordi di qualsiasi natura, dovrà essere inoltrata domanda scritta al Municipio, corredata dai relativi disegni.

Valgono le seguenti disposizioni:

a) per lapidi e monumenti: scala 1:10

b) per tombe di famiglia: scala 1:50, con eventuali dettagli in scala 1:20

E' necessario indicare il testo delle iscrizioni e la designazione delle decorazioni e del materiale che si intende adoperare.

Il Municipio si riserva di imporre al progetto eventuali modifiche di carattere estetico, dettate dalle norme vigenti e da ponderato criterio.

Art. 23 - Campi comuni

Nei campi comuni, dopo ogni inumazione, dovrà venir posata una croce o altro simbolo con nome e cognome del defunto.

Art. 24 - Dimensioni per lapidi e monumenti per tombe di famiglia

Sulle tombe di famiglia è d'obbligo la posa di un monumento sepolcrale di certo pregio. Lo stesso non dovrà superare l'altezza del muro di cinta.

Art. 25 - Lavori nel cimitero

I monumenti, lapidi o altre opere, non potranno essere lavorati all'interno del cimitero, ma dovranno essere trasportati già pronti per la posa in opera. Fanno eccezione le piccole opere di restauro. Non è permesso alcun lavoro alle tombe nei giorni festivi e nel periodo intercorrente tra il 29.10 ed 4.11.

Art. 26 - Chiusura loculi e iscrizioni

I loculi, ad occupazione avvenuta, dovranno essere chiusi ermeticamente. Le iscrizioni sulla lastra esterna dovranno limitarsi al nome e cognome, paternità, data di nascita e di morte del defunto. I caratteri dell'iscrizione, le cornici portafotografie ed i porta fiori, dovranno avere le dimensioni uniformi, stabilite dal Municipio.



Art. 27 - Obblighi per la costruzione

I concessionari di lapidi o monumenti, dovranno iniziare i lavori entro il termine di un anno dalla concessione.

Art. 28 - Posa lapidi e monumenti contro il muro di cinta

L'applicazione di lapidi e monumenti al muro perimetrale della parte nuova è vietata.

Art. 29 - Sgombero residui di opere

I residui di opere eseguite nei cimiteri dovranno essere immediatamente sgomberati e trasportati fuori dal Cimitero. In caso di ritardo nell'adempimento di questi obblighi, provvederà il Comune a spese del concessionario.

Art. 30 - Lapidi e monumenti rimossi

Il Comune disporrà per la distruzione delle lapidi e dei monumenti che verranno rimossi in occasione del rinnovo delle fosse, se non richiesti dai familiari o interessati entro due mesi.

Dietro pagamento della tassa prevista al capitolo "Tasse di sepoltura", è possibile sistemare le lapidi e monumenti rimossi, nell'area appositamente creata.

Art. 31 - Manutenzione lapidi monumenti e tombe

Qualora i ricordi funebri necessitassero di riparazioni o fossero caduti in deperimento, sarà obbligo degli interessati di eseguire i lavori necessari nel termine che verrà loro assegnato.

Nel caso in cui il proprietario non darà seguito il Municipio provvederà alla riparazione a spese degli interessati.

Così dicasi anche per la pulizia delle tombe, da eseguire almeno ogni anno dal 29.10 al 4.11.

Art. 32 - Responsabilità per danni

Il Comune non assume nessuna responsabilità per danni causati da terzi ai monumenti sepolcrali posati nel cimitero, sia sulle tombe comuni che in quelle tombe di famiglia, o sui loculi adibiti a ossario o urne cinerarie.

Art. 33 - Piantagioni private, delimitazione delle tombe, vasi

¹ Ogni coltivazione che non sia quella di semplici fiori o di arbusti sempre verdi sulle sepolture, è vietata.

² Le piante sempre verdi non devono superare l'altezza di m. 1. Quando i fiori e gli arbusti coltivati sulle sepolture sporgono dallo spazio assegnato o superano l'altezza prevista, il Municipio potrà farli regolare a spese degli interessati.

³ Non sono ammessi recinti metallici; sono tutt'al più consentite le catene metalliche, quale complemento alla bordura di pietra. E' vietato l'uso di scatole di latta e di bottiglie per la posa dei fiori.

DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

Art. 34 - Penalità per danni

Chi arreca danni al cimitero ed alle relative opere, è passibile di multa da CHF. 200.- a CHF. 5'000.-, riservata l'azione penale e di risarcimento dei danni.

Art. 35 - Leggi cantonali

Per quanto non è previsto dal presente regolamento, si farà riferimento alle leggi cantonali vigenti in materia.

Art. 36 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo approvazione da parte del consiglio comunale e dell'Autorità cantonale.

Esso abroga ogni altra disposizione comunale precedente, o contraria.



TASSE DI SEPOLTURA

Vengono stabilite le seguenti tariffe, valide al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento:

I. Campi comuni

- | | |
|--|---------------|
| 1) per i domiciliati | nessuna tassa |
| 2) per gli attinenti non domiciliati | CHF. 100.- |
| 3) per non attinenti e non domiciliati | CHF. 300.- |

II. Tombe di famiglia

- | | |
|---|--------------|
| 1) per i domiciliati | |
| a) in terra vegetale (solo terreno) | CHF. 850.- |
| b) a sepolcreti, di 3 posti ognuno, compreso lavori di
sottostruttura e tutte le lastre di copertura | CHF. 2'500.- |
| 2) per gli attinenti, non domiciliati la tassa verrà aumentata del 50% | |
| 3) per i non attinenti e non domiciliati la tassa verrà aumentata del 100% | |

III. Loculi per urne cinerarie ed ossa

- | | |
|--|------------|
| 1) per i domiciliati: | |
| ogni loculo | CHF. 500.- |
| per ogni urna | CHF. 150.- |
| 2) per gli attinenti, non domiciliati la tassa verrà aumentata del 50% | |
| 3) per i non attinenti e non domiciliati la tassa verrà aumentata del 100% | |

IV. Sistemazione lapidi o monumenti rimossi nell'apposita area

- | | |
|--|------------|
| 1) per i domiciliati (per 20 anni) | CHF. 300.- |
| 2) per gli attinenti, non domiciliati la tassa verrà aumentata del 50% | |
| 3) per i non attinenti e non domiciliati la tassa verrà aumentata del 100% | |

V. Tasse di concessione

Le tasse di rinnovo saranno fissate ulteriormente dall'Esecutivo con la relativa adozione da parte del Consiglio comunale, alla scadenza delle concessioni.

Il Municipio si riserva la facoltà di adeguare le tasse di sepoltura del 5% (cinque per cento) ogni cinque anni.

ALLEGATO

Pianta del cimitero, parte integrante del presente regolamento.

-
- Adottato con risoluzione municipale numero 310 del 18 agosto 2008
 - Approvato dal Consiglio comunale di Personico il 17 novembre 2008
 - Approvato dalla Sezione degli Enti Locali il 23 febbraio 2009
-